

(N. 199)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1979

Disposizioni per la circolazione dei motoveicoli di piccola cilindrata

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, per quanto di portata essenzialmente tecnica, intende arrecare un contributo alla più generale strategia di repressione dell'ondata di criminalità che, in modo insistente, investe il Paese, alimentando insicurezza e paura nella collettività.

In particolare esso vuole inserirsi tra le misure di prevenzione di quegli episodi delittuosi, quali rapine o scippi, che vengono consumati con fulminea rapidità soprattutto negli affollati centri urbani da parte di giovani delinquenti a bordo di potenti motociclette o, più spesso, di ciclomotori di piccola cilindrata.

Il fatto che questi ultimi siano sprovvisti di targa consente ai delinquenti di dileguar-

si impunemente, grazie anche alla involontaria complicità del caotico traffico delle nostre città, senza che sia possibile rilevare quell'elemento di identificazione, sovente decisivo per le indagini di polizia, qual è appunto la targa di riconoscimento del motoveicolo.

Per ovviare a tale inconveniente il provvedimento mira ad estendere l'obbligo della targa a tutti i ciclomotori di cilindrata inferiore ai 50 centimetri cubici, nonchè ad introdurre il divieto di trasporto di una seconda persona oltre al conducente, prevenendo altresì le opportune sanzioni penali.

Attese le finalità del disegno di legge si confida nella sua sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'obbligo di una targa di riconoscimento, contenente i dati di immatricolazione, di cui all'articolo 66 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, è esteso ai ciclomotori aventi le caratteristiche di cui all'articolo 24 del predetto testo unico.

Le caratteristiche e le modalità di applicazione della targa sono stabilite con apposito decreto del Ministro dei trasporti.

Art. 2.

La targa per ciclomotore è rilasciata, insieme al relativo libretto di targa, da un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previo accertamento della identità personale del richiedente nonchè della sua residenza ed abitazione.

Il libretto di targa contiene il numero e la combinazione di lettere e cifre della targa assegnata nonchè i dati di identificazione del titolare.

Per la fabbricazione e la vendita delle targhe per ciclomotore si applicano le disposizioni dell'articolo 68, commi primo e quarto, del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 3.

Chiunque guida un ciclomotore sprovvisto di targa o di libretto di targa ovvero munito di targa di riconoscimento non appartenente al ciclomotore stesso è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 500 mila, nonchè con la confisca del ciclomotore.

Art. 4.

I ciclomotori debbono essere muniti di un solo sedile a sella e non possono essere adibiti al trasporto di altra persona oltre al conducente.

Chiunque ponga in circolazione o circoli con un ciclomotore munito di sedile diverso da quello indicato nel comma precedente è punito con l'arresto fino ad un mese.

Chiunque trasporti sul ciclomotore una seconda persona è punito con l'arresto fino a un mese e con la confisca del ciclomotore.

Art. 5.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.